



MARZO 2019

LE SCADENZE

☐ 07/03/2019

- Termine di invio telematico all'Agazia delle Entrate della certificazione unica CU 2019 relativa ai lavoratori dipendenti, assimilati, assistenza fiscale, lavoratori autonomi, provvigioni, redditi diversi (fatto salvo l'invio delle certificazioni relative ai redditi esenti o non inclusi nella dichiarazione precompilata entro il termine di presentazione del modello 770);

☐ 18/03/2019

- Termine di versamento del saldo IVA 2018 o della prima rata (possibile differimento fino al 30 giugno 2019 o al 30 luglio 2019 con maggiorazione dello 0,40%);

☐ 18/03/2019

- Termine di pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali per le società di capitali;

☐ 25/03/2019

- Termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT mensili;

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di Marzo 2019 si rinvia al sito dell'Agazia delle Entrate al seguente link:

IL TEMA DEL MESE

I chiarimenti dell'Agazia delle Entrate sulle novità fiscali

In occasione di recenti eventi pubblici organizzati dalla stampa specializzata, l'Agazia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in relazione all'ambito applicativo delle novità fiscali che sono state introdotte dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 (convertito nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136) e dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. legge di bilancio 2019)

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle novità fiscali

1. IRES

1.1 Interessi passivi

A) Applicabilità per le microimprese

Considerato che il criterio del costo ammortizzato non assume rilevanza per le micro imprese (visto che questi soggetti determinano il reddito imponibile Ires secondo il principio della derivazione giuridica semplice), gli interessi passivi risultanti in bilancio non sono qualificabili (e classificabili) come tali in ambito fiscale e, di conseguenza, non rientrano nella disciplina prevista dal nuovo articolo 96 del TUIR.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

B) Bilancio in forma abbreviata

I soggetti che applicano il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti. Pertanto:

- in caso di mancata applicazione del principio, a livello contabile non emergeranno interessi (ciò comporterà la mancata iscrizione in bilancio di una voce a titolo di "interesse" a cui applicare l'articolo 96 del TUIR);
- viceversa, in caso di sussistenza di interessi impliciti scorporati sulla base dei principi contabili (Oic 19) si genereranno componenti di reddito a cui applicare la disciplina dell'articolo 96 del TUIR.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

C) Costi non contabilizzati e accertamento penale

Ai fini della determinazione dell'imposta evasa (che può assumere rilevanza penale), concorrono alla determinazione del reddito imponibile anche i costi non contabilizzati, purché ne sussista la prova, diretta o indiziaria (Cass. 37094/2015). Pertanto, nell'ipotesi di contestazione del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di una società immobiliare, è possibile prendere in considerazione anche il valore delle rimanenze finali dell'esercizio precedente riferito agli immobili-merce oggetto di cessione, previo esame della corretta valutazione del relativo ammontare.

Risposta Guardia di Finanza Telefisco 2019

1.2 Iperammortamento

A) Cumulo con la mini IRES

Per gli investimenti in beni materiali strumentali è prevista la possibilità di cumulare l'iperammortamento (ossia la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni elencati nell'allegato A della legge di Bilancio 2017) con la

mini IRES (ossia la riduzione di 9 punti percentuali dell'IRES applicata sugli utili reinvestiti in beni strumentali ed incrementi occupazionali).

In ogni caso, l'importo risultante dal cumulo non può risultare superiore al costo che è stato sostenuto per l'investimento.

Risposta Agenzia Entrate Videoforum Italia oggi 23/01/2019

B) Investimenti rilevanti

Gli investimenti complessivi ai quali parametrare la misura della maggiorazione figurativa del costo di acquisizione sono quelli effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Pertanto, il limite di 2,5 milioni di euro di costi complessivi che può beneficiare della maggiorazione del 170% del costo di acquisizione deve essere calcolato considerando i soli investimenti effettuati a decorrere dal 2019.

Risposta Agenzia Entrate Videoforum Italia oggi 23/01/2019

C) Rapporto con il "super ammortamento"

Se alla data del 31 dicembre 2018 (termine di scadenza per l'effettuazione dell'investimento agevolabile) dovessero sussistere un impegno all'acquisizione del bene e un acconto minimo (20%) da parte dell'acquirente, la consegna del bene o l'accettazione definitiva dell'opera possono slittare fino alla data del 31 dicembre 2019 senza che si perda l'agevolazione.

In particolare, se l'acconto corrisposto dovesse rivelarsi (ex post) inferiore al limite minimo previsto dalla norma (20%), ad esempio a causa della successiva revisione in aumento del costo originariamente pattuito, la modifica intervenuta nel costo del bene comporta la necessità di effettuare un calcolo separato dell'agevolazione:

- a) il costo originario pattuito al 31 dicembre 2018 sarà assoggettato all'iper ammortamento (con conseguente maggiorazione del 150%);
- b) il costo eccedente sarà agevolabile con il "super ammortamento" (ex articolo 1, comma 60, Legge 145/2018).

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

D) Recupero dell'agevolazione

La normativa prevede un meccanismo di *recapture* nel caso in cui, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, i beni agevolati dovessero essere "ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa". Nello specifico:

- il recupero dell'iper ammortamento è applicabile nelle ipotesi di cessione dei beni agevolati, indipendentemente dal fatto che queste siano effettuate verso l'Italia o verso l'estero oltretutto a destinazioni a strutture produttive situate all'estero;
- l'eventuale trasferimento del bene agevolato nell'ambito di una cessione d'azienda (o di ramo d'azienda) non comporta (a differenza del caso precedente) la perdita dell'agevolazione in quanto, in questo caso, i beni

agevolati continuano ad essere utilizzati coerentemente con la *ratio* della norma agevolativa (l'iper ammortamento sarà fruibile dall'avente causa).

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

1.3 Classificabilità della holding tra gli intermediari finanziari

L'articolo articolo 162-bis del TUIR (introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 142/2018 in sede di recepimento della Direttiva ATAD) definisce la nozione di Intermediari finanziari ai fini IRES e IRAP. Per le holding di partecipazioni. la verifica sulla catena societaria deve essere estesa su tutti i livelli. Pertanto, al fine di verificare se la holding che possiede solo partecipazioni in una subholding sia classificabile tra gli "intermediari finanziari", è necessario guardare alla composizione delle partecipazioni detenute dalla subholding.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

2. WELFARE AZIENDALE

2.1 Documentabilità dei rimborsi spese

L'articolo 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR esclude dal reddito di lavoro dipendente (tassato ai fini IRPEF) le somme, dei servizi e delle prestazioni che sono erogati dal datore di lavoro nei confronti della generalità dei dipendenti (o categorie di dipendenti) per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

A tal fine, nella documentazione comprovante l'utilizzo delle somme è necessario indicare il soggetto che ha usufruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogato per verificare che l'utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma.

Relativamente a quanto sopra sono state riconosciute:

- la possibilità di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente il rimborso delle somme nel caso in cui il documento di spesa sia intestato al dipendente ovvero al soggetto che ha usufruito del servizio (dal documento di spesa deve comunque risultare l'indicazione del fruitore del servizio per verificare che lo stesso sia un familiare rientrante nell'articolo 12 del Tuir, tra i quali è compreso anche il coniuge);
- la necessità del datore di lavoro di acquisire e conservare questa documentazione ai fini della deducibilità dei relativi costi.

L'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente è riconosciuta anche per i rimborsi dei pagamenti che sono effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente (es. pagamenti in contanti, carte elettroniche, fatture con addebito automatico), a condizione che dalla documentazione attestante la spesa venga indicato:

- il soggetto che ha usufruito il servizio o della prestazione;

- la tipologia di servizio o prestazione erogato.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

2.2 Rimborso delle spese istruzione

L'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR (sopra richiamato) ha una formulazione piuttosto ampia e, in quanto tale, ricomprende tutte le prestazioni che sono riconducibili alle finalità educative e di istruzione:

- indipendentemente dalla tipologia di struttura (di natura pubblica o privata) che li eroga;
- a prescindere dalla sussistenza dei requisiti necessari per poter fruire della detrazione delle spese di istruzione.

Possono, dunque, farsi rientrare nel novero della sopra citata disposizione:

- le prestazioni che sono rese dalle scuole non paritarie (ciò in quanto quest'ultime, ancorché non abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale, sono comunque dirette all'assolvimento dell'obbligo di istruzione);
- i rimborsi delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo sempreché correlati alle finalità educative e di istruzione.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

2.3 Rimborso delle spese di trasporto

L'articolo 51, comma 2, lettera d-bis) del TUIR esclude dal reddito di lavoro dipendente: *“le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12”*.

Con riferimento alla documentazione da conservare è stato precisato che:

- per i titoli di viaggio nominativi: sul titolo di viaggio devono essere indicate la durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta. In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico, è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (indicazione soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Questi requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui la documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell'avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco (ad esempio perché contenente il numero identificativo dell'abbonamento allo stesso intestato);
- per i titoli di viaggio non nominativi: il titolo di viaggio deve essere conservato e accompagnato da un'autocertificazione rilasciata dal

dipendente nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):

- sottoscritta anche in forma non autenticata se accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- in cui il dipendente attesta che il titolo di viaggio è stato acquistato per sé stesso o per un familiare a carico;
- acquisita e conservata dal datore di lavoro.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

2.4 Spese di assistenza ai familiari non autosufficienti

L'articolo 51, comma 2, lett. f-ter) del TUIR prevede l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme e prestazioni che sono erogate dal datore di lavoro nei confronti della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 del TUIR.

Tra le spese rimborsabili possono essere ricomprese le prestazioni che sono rese dallo psicologo, purché rivolte nei confronti di familiari anziani o non autosufficienti così come individuati nei precedenti documenti di prassi (circolare n. 2/E del 2005 e n. 28/E del 2016).

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

3. BILANCIO

Valore delle aree sottostanti a fabbricati

Il comma 7 dell'articolo 36 del D.L. n. 223/2006 stabilisce che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. In particolare, il costo da attribuire alle predette aree è pari al maggiore tra:

- 1) il valore separatamente esposto in bilancio nell'anno di acquisto;
- 2) il valore ottenuto applicando il 20% (ovvero, per i fabbricati industriali, il 30%) al costo di acquisto complessivo dell'immobile, comprensivo del valore dell'area.

Se non risulta esposto separatamente in bilancio nei modi indicati al punto 1), il valore non ammortizzabile dell'area è determinato applicando esclusivamente il criterio indicato al punto 2).

Il riferimento alle sopra citate percentuali del 20% o 30% continua ad essere applicabile anche a seguito delle modifiche che sono state introdotte all'articolo 83 del TUIR in materia di derivazione rafforzata.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

4. FISCALITA' INTERNAZIONALE

4.1 Disciplina CFC

Ai fini dell'applicazione della disciplina CFC (ex articolo 167 del TUIR), la tassazione effettiva nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente deve essere inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora residente in Italia.

Per il confronto tra il *tax rate* "effettivo" estero e il *tax rate* "virtuale" interno è necessario fare esclusivo riferimento, in relazione alla tassazione virtuale domestica, alla sola imposta sul reddito delle società (IRES).

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

4.2 Utili *black list*

Per effetto dell'articolo 1, comma 1007, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, non devono considerarsi provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e, di conseguenza, non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile):

- gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 (generalmente dal 2015) maturati in periodi di imposta precedenti in cui le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella *black list* prevista dal D.M. 21.11.2001;
- gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato e in seguito percepiti in periodi di imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 167, comma 4, del TUIR (in base al quale i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia).

La sopra citata disposizione è applicabile nel caso in cui, al momento della distribuzione degli utili, la società estera dovesse beneficiare di un regime fiscale privilegiato, pur non essendo stata classificabile come tale nell'anno di "produzione" del reddito (l'intento del legislatore è quello di tutelare l'affidamento di quanti avevano confidato nella natura "non privilegiata" del Paese estero, al momento dell'investimento).

Tuttavia, la disciplina prevista dalla legge n. 205/2017 non è applicabile ai dividendi che si sono formati quando la società estera era considerata residente in un Paese a "fiscalità privilegiata" ma non lo è più al momento della distribuzione dei dividendi. Pertanto, i dividendi distribuiti da una società estera e formati con redditi prodotti in un esercizio in cui la stessa era considerata *black list* con le regole all'epoca vigenti, ma non con le regole vigenti al momento della distribuzione, non sono soggetti a tassazione integrale.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

4.3 Idoneità della documentazione dei prezzi di trasferimento

La documentazione dei prezzi di trasferimenti deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui è in grado di fornire i dati e gli elementi conoscitivi che sono necessari per poter effettuare un'analisi dei prezzi di trasferimento che sono praticati dall'impresa, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione del valore delle operazioni infragruppo o la selezione delle transazioni o dei soggetti comparabili adottati dal contribuente siano diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria.

Risposta Guardia di Finanza Telefisco 2019

4.4 Transfer pricing e sanzioni

Le rettifiche da *transfer pricing* non possono configurare il reato di dichiarazione infedele ma possono essere ricondotte al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (ex articolo 3 D.Lgs. 74/2000, in quanto:

- la formulazione vigente prevista per la configurazione del reato di “dichiarazione infedele”; fa riferimento a “elementi fittizi inesistenti” e non più a “elementi passivi fittizi”;
- le rettifiche da *transfer pricing* hanno natura estimativa.

Si ricorda che l'articolo 3 del D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni “*chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:* a) *l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila”.

Risposta Agenzia Entrate Videoforum Italia oggi 23/01/2019

4.5 Entry tax e minusvalenze latenti

In caso di trasferimento della residenza dall'estero in Italia, il criterio del valore di mercato previsto dall'articolo 166-bis del TUIR è applicabile anche in caso di beni minusvalenti, indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano assunto o meno rilevanza fiscale nello Stato estero di provenienza.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

5. FATTURA ELETTRONICA

5.1 Termine di emissione

I tempi per l'emissione delle fatture sono individuati dall'articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, fino al 30 giugno 2019, le fatture c.d. "immediate" (ovvero quelle che sono contestuali ad un'operazione o al suo pagamento):

- devono riportare la data dell'operazione (da inserire nel campo "Data" del file XML);
- possono essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro i termini di liquidazione (nessuna deroga è prevista per le operazioni a cavallo del mese o dell'anno).

Per le operazioni che sono soggette al meccanismo del *reverse charge*, il destinatario delle relative fatture deve inserire nell'autofattura emessa il codice TD01.

Per le fatture che sono inviate tramite il Sistema di interscambio, l'originale è quello che viene veicolato attraverso questo sistema e, conseguentemente, è questo il documento che deve essere conservato.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

5.2 Rapporti B2B e B2C

La copia analogica della fattura può essere consegnata anche al cliente soggetto passivo IVA. Tuttavia, in questo caso, il documento non ha alcuna rilevanza fiscale. Pertanto, per poter detrarre l'IVA e dedurre il costo ai fini delle imposte dirette, è necessario reperire il documento elettronico.

Diversamente, nel caso di rapporti B2C, il documento analogico fornito al cliente che ha richiesto la fattura elettronica ha validità fiscale.

Risposta Agenzia Entrate Videoforum Italia oggi 23/01/2019

5.3 Acquisto di carburante

Con riferimento agli obblighi di certificazione degli acquisti di carburante, a partire dal 1 gennaio 2019:

- la cessione di carburante verso un cessionario che effettua l'acquisto nell'ambito di un'attività di impresa o di lavoro autonomo deve essere documentata con fattura elettronica, anche nel caso in cui il relativo pagamento dovesse essere effettuato attraverso l'utilizzo di uno strumento tracciabile (es bancomat);
- in caso di acquisto presso impianti di distruzione che al momento dell'erogazione sono privi di personale e non dispongono del lettore QR code, ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell'IVA deve essere conservata la ricevuta di pagamento;
- nelle fatture elettroniche non deve necessariamente essere riportata la targa del veicolo (questo dato può comunque essere inserito in

corrispondenza del campo “Altri dati Gestionali” qualora dovesse essere considerato utile).

Inoltre, se nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 31 dicembre 2018 la targa non è stata indicata nella scheda carburante e non è stata emessa la fattura elettronica, il pagamento effettuato utilizzando strumenti tracciati permette di dedurre il costo ai fini delle imposte dirette e di detrarre l’IVA.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

5.4 Fattura accompagnatoria e copia di cortesia

A seguito dell’introduzione della fattura elettronica, l’eventuale fattura accompagnatoria emessa al momento dell’invio dei beni può essere solo elettronica.

Inoltre, se viene richiesta l’emissione della fattura, i commercianti al dettaglio possono fornire al cliente copia analogica del documento che viene inviato allo Sdl. Resta inteso che l’unico documento che ha validità fiscale è quello elettronico.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

5.5 Fatturazione differita

Nell’ ipotesi di fatturazione c.d. “differita” (ex articolo 21, comma 4, DPR n. 633/72) è possibile far accompagnare i beni ceduti dal documento di trasporto ovvero da un altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

5.6 Sanzioni

La possibilità di emettere la fattura entro il termine per la seconda liquidazione IVA trascina con sé la sanzione per omesso versamento, sanzione che non può beneficiare della riduzione al 20%.

L’articolo 10 del DL n. 119/2018, convertito con modificazioni, dalla legge n. 136/2018 prevede la possibilità di emettere la fattura elettronica nel primo semestre 2019:

- a) entro il termine per effettuare la prima liquidazione IVA, senza l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997 (di ammontare variabile tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’operazione);
- b) entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA, con applicazione della sanzione prevista dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta all’80%.

In caso di adozione di questa seconda soluzione (ossia, con riferimento ad un’operazione effettuata il 21 febbraio 2019, emissione della relativa fattura il 13 aprile 2019, con conseguente concorso dell’IVA alla liquidazione IVA di marzo, da effettuarsi entro il 16 aprile) è applicabile la sanzione prevista per l’omesso versamento dell’imposta.

Infatti, la riduzione all'80% resta limitata soltanto alle violazioni inerenti alle violazioni della documentazione e registrazione degli imponibili ai fini IVA (ossia la sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell'imposta).

Diversamente, l'emissione della fattura elettronica entro il termine previsto per effettuare la seconda liquidazione IVA comporta (laddove da questo comportamento dovesse emergere un omesso versamento IVA ovvero l'indicazione di un credito superiore a quello effettivamente spettante), l'applicazione per omesso versamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997, ossia in misura pari al 30% dell'importo non versato. Nel caso in cui i versamenti dovessero essere effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, questa sanzione è ridotta alla metà.

Resta comunque ferma la possibilità di accedere all'istituto del ravvedimento operoso.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

6. IVA

6.1 Detrazione IVA

Con specifico riferimento alla previsione recata dall'articolo 14 del DL 119/2018, l'IVA relativa agli acquisti che sono stati effettuati in qualunque mese del trimestre solare è detraibile nel trimestre stesso, a condizione che la relativa fattura arrivi e sia registrata entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre

Questa interpretazione permette di avere più tempo per ricevere e registrare le fatture di acquisto al fine di far concorrere l'imposta nella liquidazione IVA relativa al trimestre di riferimento, e quindi evitare il crearsi di situazioni di esposizione finanziaria (ad esempio il contribuente trimestrale che ha effettuato acquisti nel mese di gennaio 2019 potrà detrarre l'IVA nella liquidazione relativa al primo trimestre, da eseguire entro il 16 maggio 2019, a condizione che la fattura arrivi e sia annotata entro il 15 maggio 2019).

La retro-imputazione non è fruibile per le fatture relative all'ultimo trimestre dell'anno che sono pervenute nell'anno successivo (ad esempio; l'IVA relativa alle fatture ricevute nel mese di gennaio 2019 per operazioni effettuate a dicembre 2018, non può essere detratta dalla liquidazione IVA del mese di dicembre 2018 ma potrà essere detratta solo da gennaio 2019, ovvero nel mese di ricevimento della fattura).

Risposta Agenzia Entrate Videoforum Italia oggi 23/01/2019

6.2 Detrazione IVA (acquisti effettuati nel 2018 con fattura ricevuta nel 2019)

In virtù di quanto previsto dal novellato articolo 1, comma 1 del Dpr n. 100 del 1998¹, l'IVA relativa ad una fattura d'acquisto del 2018 ricevuta il 5 marzo 2019

¹ "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni

può essere portata in detrazione a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di marzo 2019, e quindi dal 16 aprile 2019.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

6.3 Intrastat e esterometro

E' confermato l'obbligo di compilazione dei modelli Intrastat anche a seguito dell'introduzione della nuova comunicazione per le operazioni con l'estero (c.d. "esterometro") e nel caso in cui le operazioni attive con i soggetti non residenti dovessero essere certificate mediante fattura elettronica.

Risposta Agenzia Entrate Videoforum Italia oggi 23/01/2019

6.4 Mancata iscrizione al VIES

La mancata iscrizione al VIES rappresenta una violazione formale e non sostanziale. Pertanto, anche in assenza dell'iscrizione, è possibile effettuare transazioni con soggetti non residenti.

Questa interpretazione trova fondamento nella sentenza Corte di Giustizia UE, relativa alla causa C-21/16, depositata il 9 febbraio 2017 in cui, confermando un orientamento ormai costante, è stato affermato che la mancata iscrizione al VIES da parte del soggetto acquirente non preclude la possibilità di applicare il regime di esenzione IVA previsto per le cessioni intracomunitarie, non costituendo una condizione essenziale per poter beneficiare del regime di non imponibilità né dalla direttiva IVA né dalla giurisprudenza della Corte UE.

Risposta Agenzia Entrate Videoforum Italia oggi 23/01/2019

7. PACE FISCALE

7.1 Definizione delle liti pendenti

A) Atti impositivi definibili

E' esclusa la possibilità di fruire della definizione delle liti pendenti con riferimento alle cartelle di pagamento che fanno seguito ad avvisi bonari, ossia quelle che si riferiscono ai ruoli che sono emessi per imposte e ritenute dichiarate e non versate. Ciò in quanto questi ruoli non possono essere annoverati tra gli "atti impositivi". Al contrario la definizione agevolata può essere richiesta con riferimento agli atti di recupero dei crediti d'imposta per R&S e per le assunzioni nel mezzogiorno.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente."

B) Coobbligati

La definizione perfezionata da un coobbligato vale anche per gli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non è più pendente. Pertanto, anche in presenza di più liti fiscali, la definizione perfezionata da uno degli interessati estende i suoi effetti anche sulle altre controversie. Una volta verificata la regolarità della definizione, l'Ufficio è tenuto a chiedere la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle altre controversie instaurate dai coobbligati ed aventi ad oggetto lo stesso atto.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

C) Società di capitali o di persone trasparenti

L'eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima, non ha efficacia nei confronti dei soci, con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi. I soci possono definire autonomamente le controversie aventi ad oggetto gli atti che recano l'accertamento del maggior reddito nei loro confronti.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

D) Termine per la notifica del ricorso

Al fine di definire la lite con il pagamento del 90% delle maggiori imposte pretese, è necessario che il ricorrente si sia costituito in giudizio entro il 24 ottobre 2018, non essendo sufficiente la sola notificazione del ricorso all'Agenzia delle Entrate.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

E) Definizione della lite con pagamento del 5%

In caso di vittoria in primo e secondo grado da parte del contribuente, al fine di beneficiare della definizione della lite mediante il pagamento del 5% delle maggiori imposte pretese è necessario, oltre alla soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, che la notifica del ricorso in Cassazione al contribuente sia avvenuta entro il 19 dicembre 2018 (data di conversione del decreto fiscale).

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

F) Definizione della lite con doppia soccombenza dell'Agenzia e rinvio

Nel caso in cui si sia verificata la doppia soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in primo e in secondo grado e la Cassazione si sia pronunciata con rinvio sul ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate - depositata prima della data di entrata in vigore della legge di conversione - è possibile definire la controversia con il pagamento del 15% del relativo valore. In questa situazione, il momento rilevante al fine di individuare l'importo dovuto per la definizione agevolata è il 24 ottobre 2018, data alla quale la controversia era interessata dalla sentenza di CTR sfavorevole all'Agenzia delle Entrate.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

G) Valore della controversia

Per determinare il valore della controversia devono essere esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere. In particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno o di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

H) Determinazione dell'importo dovuto

Per individuare l'importo dovuto per la definizione della controversia, occorre considerare la situazione processuale esistente alla data del 24 ottobre 2018, senza prendere in considerazione quella relativa al momento di presentazione della domanda di definizione agevolata, che va presentata entro il 31 maggio 2019. Alla data di presentazione della domanda, è comunque necessario che il processo non si sia concluso con sentenza definitiva.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

I) Sanzioni collegate al tributo

Le eventuali sanzioni irrogate a un terzo – quale l'amministratore di fatto – in concorso con la società, calcolate sulla base dell'imposta evasa dalla società stessa, rientrano tra le sanzioni collegate al tributo. Se il rapporto relativo al tributo è stato definito con il pagamento del tributo stesso, la lite instaurata dal terzo può definirsi senza versare alcun importo.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

L) Sospensione dei termini di impugnazione

Relativamente alla durata della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'articolo 6 del D.L. 119/2018, è stato precisato che alla sospensione predeterminata dalla normativa (9 mesi) deve essere aggiunto il termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali, ivi incluse quelle relative al periodo di sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto).

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

M) Il perfezionamento della procedura

Le definizioni dei processi verbali di constatazione, degli avvisi di accertamento e delle liti pendenti si perfezionano con il pagamento dell'intera somma da versare oppure della prima rata e, qualora sia richiesto, con la presentazione della relativa dichiarazione o domanda. Il regolare perfezionamento della definizione agevolata produce un effetto estintivo della pretesa tributaria inerente alle violazioni constatate ovvero accertate e, nel caso di definizione della lite pendente, l'estinzione del giudizio.

Si tratta, pertanto, di effetti ai quali consegue il venir meno dell'efficacia di precedenti misure cautelari o esecutive, sempreché non siano riferite anche ad altre violazioni non oggetto della definizione agevolata. In caso di inadempimento nei pagamenti delle rate successive alla prima si applicano le disposizioni relative al recupero coattivo delle restanti somme dovute.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

7.2 Definizione degli atti di accertamento

A) Atti relativi all'imposta di registro

Con riferimento all'imposta di registro, sono definibili i seguenti atti:

- avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione in caso di omessa o di infedele dichiarazione;
- avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per insufficiente dichiarazione di valore o per occultamento del corrispettivo;
- avvisi di liquidazione dell'imposta di registro emessi a seguito di decadenza dalle agevolazioni prima casa emessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986 (nei quali sono compresi anche gli atti di recupero nei confronti del mutuatario per l'imposta sostitutiva in caso di perdita dei benefici connessi al finanziamento erogato per l'acquisto della prima casa e gli atti di recupero delle imposte ipotecarie e catastali connesse all'imposta di successione versate in misura fissa).

Sono altresì definibili gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro a seguito di decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

B) Società in liquidazione senza c/c bancari

Per i contribuenti in possesso di partita IVA ma sprovvisti di conto corrente, i pagamenti necessari per poter accedere alla procedura possono essere effettuati, alternativamente

- mediante invio telematico del modello F24 per il tramite di un intermediario abilitato disponibile all'addebito del pagamento sul proprio conto corrente, avvalendosi del servizio "F24 addebito unico" (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 101553 del 21 giugno 2007);
- mediante un intermediario della riscossione (banche, Poste, altri prestatori di servizi di pagamento) che consente di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche ai soggetti che non sono titolari di conto corrente (regolando l'operazione con modalità diverse dall'addebito in conto, ad esempio tramite addebito su carte prepagate);
- nell'ipotesi di impossibilità di presentare il modello F24 telematico: mediante modello F24 cartaceo.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

7.3 Definizione agevolata dei PVC

A) Le violazioni regolarizzabili

Considerato che un singolo Pvc può contenere rilievi riferiti a più tributi e a diversi periodi di imposta, la definizione “integrale” si riferisce alla totalità delle violazioni sostanziali (in materia di imposte dirette e indirette, contributi, ecc.) riferite ad un “singolo periodo d’imposta” oggetto del processo verbale di constatazione. Ne consegue che:

- è possibile decidere di avvalersi della definizione agevolata per uno solo o per più periodi d’imposta oggetto del processo verbale;
- non è possibile scegliere all’interno dello stesso periodo d’imposta quali rilievi constatati definire.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

B) Causa ostativa

Costituisce causa ostativa alla definizione agevolata la notifica entro il 24 ottobre 2018 di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio in relazione alle violazioni che sono state constatate nel PVC. Qualora questi atti dovessero riguardare soltanto alcuni periodi d’imposta o alcuni tributi oggetto del processo verbale di constatazione, sarà possibile avvalersi della definizione agevolata in relazione alle residue violazioni constatate riferite ai restanti periodi d’imposta e agli altri tributi.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

C) Atti definibili

L’accesso alla definizione agevolata è consentito anche nel caso in cui dopo la data del 24 ottobre 2018, dovessero essere stati notificati:

- un avviso di accertamento (anche se successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione o di impugnazione);
- un invito al contraddittorio.

Ciò vale a condizione che questi procedimenti non si siano nel frattempo conclusi con altre forme di definizione agevolata ovvero con una sentenza passata in giudicato.

Analogamente, in caso di accessi, verifiche o ispezioni, l’eventuale presentazione di una istanza di accertamento con adesione (ex articolo 6, c. 1, D.Lgs. n. 218 del 1997), ovvero di memorie (ex articolo 12 della legge n. 212 del 2000) non preclude la possibilità di accedere alla definizione agevolata indipendentemente dalla data di presentazione delle stesse.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

7.4 Rottamazione – ter

La presentazione della dichiarazione di adesione determina il blocco delle procedure di pignoramento presso terzi.

Se nell'istanza di rottamazione-ter sono indicati debiti riguardanti i carichi ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alle precedenti definizioni – per i quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute – laddove siano state pagate soltanto alcune delle rate previste, i relativi versamenti sono imputati secondo il piano dei pagamenti precedentemente comunicato dall'agente della riscossione, in conformità alla scelta effettuata dal debitore in sede di dichiarazione di adesione.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019

7.5 Saldo a stralcio

La norma di riferimento (art. 1, comma 184, legge di Bilancio 2019) fa riferimento all'estinzione dei debiti delle persone fisiche “*risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione ...*”. Il testo normativo, riferendosi esclusivamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione, esclude dall'istituto agevolativo le somme contenute in atti non ancora oggetto di affidamento quali gli avvisi bonari.

Per quanto concerne il perimetro dei tributi interessati dallo stralcio, oltre all'IRPEF, IVA e all'IRAP l'Agenzia delle Entrate ha confermato che possono essere definite anche eventuali imposte sostitutive liquidate in sede di controllo delle dichiarazioni annuali.

Risposta Agenzia Entrate Telefisco 2019